

988/06

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

N°	CROCI
27 GEN. 2006	
N°	REP.

Il Tribunale di Milano, sez. 3° civile, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Elena Grazioli, nella causa R.G. 36775/05 ha emesso la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. con contestuale lettura del dispositivo

RILEVATO IN FATTO E DIRITTO

Con decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace in data 27/01/2004 veniva ingiunto a [REDACTED] il pagamento in favore dell'avv.to Matteo Rezzonico della somma di Euro [REDACTED] oltre spese ed interessi.

In virtù di tale titolo esecutivo il creditore procedeva al pignoramento dell'unità immobiliare della signora [REDACTED] ta in [REDACTED] via [REDACTED]

In data 17/01/2005 il creditore procedente depositava istanza di vendita dell'immobile pignorato e il Giudice con provvedimento 8 luglio 2005 fissava l'udienza ex art. 569 c.p.c. per la data del 7/2/2006 nominando l'esperto per la stima dell'immobile.

Con ricorso depositato in data 26 ottobre 2005, la signora [REDACTED] si opponeva all'esecuzione chiedendone preliminarmente la sospensione e nel merito la declaratoria di nullità, inefficacia del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento.

Lamentava che le notificazioni del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento immobiliare fossero avvenute ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma senza rispettare le formalità previste dalla norma.

In particolare lamentava che non fossero avvenute nel luogo di residenza della signora [REDACTED] in [REDACTED] ma ad un indirizzo differente.

Per tali motivi erano da ritenersi nulle.

3

Si costituiva il creditore procedente chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto tardivamente proposta.

Il G.E. non sospendeva l'esecuzione e mandava la parte più diligente ad iscrivere a ruolo la causa.

A detto incumbente provvedeva il creditore procedente.

La causa sulle conclusioni formulate all'udienza del 26 gennaio 2006 veniva dal G.U. decisa con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. a seguito di discussione orale.

X L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.

La contestazione del debitore circa la regolarità della notificazione del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento configura opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, secondo comma ^{ex} e va proposta nel termine di cinque giorni dall'inizio della esecuzione.

Nella fattispecie la notifica dell'atto di pignoramento è da ritenersi effettuata in data 15 ottobre 2004 con il compimento da parte Dell'Ufficiale Giudiziario delle formalità prescritte dalla citata norma, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data 26 ottobre 2004.

Va peraltro osservato che nel caso in esame l'opponente ha solo dedotto la nullità della notifica, ma non anche la sua inesistenza.

L'opponente, infatti, non solo non ha provato ma neppure ha offerto di provare la inesistenza di qualsiasi collegamento fra la sua persona e [redacted] in relazione al domicilio o alla dimora, ossia di fornire una prova piena e completa della inesistenza della notifica.

Di contro va invece osservato che, nel caso di specie, l'atto di precetto risulta essere stato ritirato dalla madre, mentre l'atto di pignoramento dalla collaboratrice.

X

OR

Ne consegue che, in mancanza di prova contraria, la notifica del titolo, del precetto e dell'atto di pignoramento deve ^{mo} considerarsi giuridicamente valida. ce

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, nella persona del Giudice Unico Dott.ssa Elena Grazioli, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiara inammissibile l'opposizione;
- 2) Condanna la signora [redacted] al pagamento in favore del creditore delle spese di lite che si liquidano in euro [redacted] di cui euro [redacted] per diritti ed euro [redacted] per onorario di Avvocato, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Milano, il 26 gennaio 2006

Il Giudice

(Dott.ssa Elena Grazioli)

E. Grazioli

N°	CRON.
27 GEN. 2006	
N°	REP.

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in Cancelleria 27-1-06
OGGI

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa *Antonella Franciò*